



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2973 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2024

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare dell'indicazione geografica «Hierbas Ibicencas»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma degli articoli 24 e 31 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare dell'indicazione geografica «Hierbas Ibicencas», presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell'Unione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (3) È pertanto opportuno approvare la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica dell'Unione del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa all'indicazione geografica «Hierbas Ibicencas».

⁽¹⁾ GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj>).

⁽³⁾ GU C, C/2024/4419, 10.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/4419/oj>.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2024

*Per la Commissione
a nome della presidente*
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
